

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOCA, NOCERA, CIOCCHETTI, PIACENTINO, MONTANARI, GIOVANARDI, PAGANO, LUCCHESI, PERTICARO, TRINCA, PERETTI, BACCINI, PASINATO, BARESI, FUMAGALLI CARULLI, MASTELLA, TANZILLI, AGNALETTI

Modifiche agli articoli 153 e 154 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in materia di cognome dei figli

Presentata il 23 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cognome non costituisce soltanto il segno che differenzia la persona umana nella sua vita di relazione sociale (articolo 6 del codice civile), ma specifica, anche, un simbolo del collegamento affettivo che la lega al nucleo familiare-base di cui essa è partecipe. Questo nucleo, secondo un principio fondamentale, accettato nel nostro ordinamento, è costituito, oltre che dal padre, anche dalla madre, alla quale, appunto, l'evoluzione della nostra normativa ha esteso la cotitolarità ed il coesercizio della potestà genitoriale. In tal modo, si è legittimata la rilevanza, anche giuridica, del vincolo di reciproca appartenenza spirituale che si ingenera tra il figlio e la madre e che eleva quest'ultima a termine insostituibile di riferimento morale, a cui si ispira o si può ispirare la esistenza del figlio stesso.

Spesso capita che la madre, a causa di particolari evenienze familiari, si sostituisca, in tutto e per tutto, al padre, nell'adempimento degli obblighi di sostentimento affettivo ed educativo, divenendo così l'unico centro, in senso attivo e passivo, della funzione genitoriale. È questo il caso che si verifica, per fare un esempio, quando il padre ha omesso con continuità di adempiere ai suoi doveri verso il figlio, praticamente disertando la partecipazione alla vita materiale e morale del nucleo familiare. In tal caso, i figli spesso avvertono il desiderio di collegare la loro individualità personale, anche nella vita di relazione, alla figura materna, riconoscendo in essa un simbolo del proprio centro di interessi e di vincoli familiari. Tale legittimo desiderio può essere soddisfatto aggiungendo all'originario cognome, assunto

per diritto di nascita od a seguito di riconoscimento dello *status* di figlio, il cognome della madre.

L'istituto della aggiunta di un ulteriore cognome a quello originario già trova cittadinanza nel nostro ordinamento ed è disciplinato dall'articolo 143-*bis* del codice civile e dall'articolo 153 del regio decreto-

legge 9 luglio 1939, n. 1238; tali norme denotano la considerazione che il legislatore nutre verso l'anelito di connotare, seppure in via di eccezione ed in casi tassativi, l'identificazione della persona umana con segni di riconoscimento ulteriori rispetto a quelli inizialmente assunti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 153 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente:

« Quando il cognome che si intende aggiungere è quello della madre, tra le ragioni della domanda rientra anche la circostanza che il padre, di cui il richiedente porta il cognome, si è costantemente sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale o, comunque, ai doveri di sostentamento morale, ed è stato sostituito, nel loro adempimento, prevalentemente od esclusivamente, dalla madre ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 154 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente:

« Se il richiedente è minorenne la domanda è presentata dalla madre o dal tutore, su parere conforme del giudice tutelare ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1679
Lire 500